

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2299

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1990

—————

Disposizioni in tema di giustizia amministrativa

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La norma che si propone sancisce l'estensione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, al personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

Quanto sopra, al fine di non vanificare le ragioni perequative, poste a base del citato articolo 11. Tale norma infatti - considerata l'omogeneità dei criteri di formazione e di reclutamento della magistratura amministrativa e di quella contabile - estende ai magistrati della Corte dei conti le norme di carriera dettata per i colleghi dei tribunali amministrativi regionali.

La desiderata equiordinazione, tuttavia, non è attualmente raggiunta, in quanto una abbreviazione per l'accesso alle qualifiche superiori - prevista in via transitoria per i tribunali amministrativi regionali - si applica ai magistrati contabili, a norma della ricordata legge n. 117, per un periodo di tempo più lungo, con conseguente rinnovato squilibrio a danno dei tribunali amministrativi: proprio per questi ultimi viceversa - considerata la grave carenza di organico e l'esponentiale crescita del carico di lavoro - sussistono in via prioritaria condizioni atte a giustificare un transito anticipato alle qualifiche superiori, per esigenze organizzative dei collegi giudicanti, nonché per incentivare il reclutamento.

Il disegno di legge in oggetto si propone esclusivamente di risolvere i problemi sopra segnalati, attraverso l'eliminazione della segnalata discrasia temporale, ma senza incidere sull'ordine di anzianità del personale di cui alla legge n. 186 del 1982 (al fine di non alterare gli equilibri esistenti, in vista dell'applicazione dell'articolo 21 della medesima legge n. 186, relativo all'assegnazione delle Presidenze di tribunali amministrativi regionali).

L'onere di spesa, connesso alla norma in esame, non ha carattere permanente (data la natura transitoria della norma stessa, nonché per il tendenziale riassorbimento dei benefici economici perseguiti, con il progredire dell'anzianità di servizio) e trova capienza nelle previsioni di bilancio - su base pluriennale - di cui al capitolo 3540 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In analogia con la formula di copertura adottata per la Corte dei conti nel citato articolo 11 della legge n. 117 del 1988, è prevista l'indisponibilità, per i prossimi tre anni, di due posti nel ruolo organico dei magistrati di tribunali amministrativi regionali: indisponibilità, di fatto, di gran lunga inferiore a quella determinata dalla selettività dei concorsi, nei quali è normale la non completa copertura dei posti.

È sottolineato, infine, che l'opportunità di rimuovere la descritta situazione di squilibrio istituzionale fra tribunali amministrativi regionali e Corte dei conti è stata riconosciuta per tre volte dal Senato: in sede di approvazione del disegno di legge «Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato» (atto Senato n. 2000, ora atto Camera n. 4465), nonché - antecedentemente - in data 7 luglio 1988 approvando l'articolo 6 del disegno di legge sulla soppressione dei ruoli ad esaurimento e disposizioni in materia di pubblico impiego (atto Senato n. 989), il cui iter di approvazione appare oggettivamente interrotto, e in data 22 novembre 1989 (atto Senato n. 1963, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, poi decaduto).

RELAZIONE TECNICA

L'applicazione della disposizione transitoria *ex* articolo 1 del disegno di legge in oggetto comporta un onere finanziario modesto, che tende al riassorbimento dopo i primi tre anni: quanto sopra, per effetto dei criteri stipendiali desumibili delle leggi 27 aprile 1982, n. 186 e 6 agosto 1984, n. 425, che sanciscono il criterio della progressione economica legata all'anzianità di servizio, più che alla qualifica.

La prima classe dello stipendio di consigliere, infatti, è inferiore alla classe più alta, raggiunta con la qualifica di primo referendario. Per temperare tale criterio, tuttavia, il passaggio alla qualifica superiore comporta il riconoscimento della classe di stipendio che assicuri un trattamento immediatamente superiore a quello in godimento (articolo 1, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079); è evidente, comunque, che il passaggio alla qualifica superiore comporta una maggiore o minore retribuzione, a seconda dell'anzianità di servizio con cui si accede alla qualifica stessa.

Le successive progressioni sono invariate.

La norma in esame, pertanto, comporta un onere di spesa limitato ai referendari e primi referendari, mentre per i consiglieri solo il criterio di cui al citato articolo 1, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970 impedisce che vi sia (in caso di anticipata promozione) una regressione economica e quindi addirittura un risparmio di spesa.

Sono, inoltre, esclusi da qualsiasi efficacia della proroga della disposizione transitoria di cui trattasi:

a) i magistrati dei tribunali amministrativi regionali entrati in servizio anteriormente al 1985, avendo i medesimi già usufruito della prima applicazione della norma *ex* legge n. 186 del 1982;

b) i magistrati della Corte dei conti che hanno ottenuto il medesimo beneficio *ex* articolo 11 della legge 13 aprile 1988, n. 117, con copertura in tale sede del relativo onere finanziario, attraverso modalità identiche a quelle che ora si ripropongono per i magistrati dei tribunali amministrativi regionali. Sembra evidente, peraltro, che il richiamo ad una disposizione transitoria ed eccezionale, dettata per questi ultimi, non può in assenza di una esplicita dizione derogatoria - come quella contenuta nella citata legge n. 117 del 1988 - estendersi ai magistrati della Corte dei conti.

Attualmente, la norma di cui trattasi interessa 29 primi referendari e 62 referendari in servizio presso i tribunali amministrativi regionali,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con un onere di spesa valutabile, nel prossimo triennio, come illustrato nella tabella che si allega. Il predetto onere, pertanto, risulta quantificato in una cifra media inferiore ai 70 milioni di lire annui, con conseguente congruità della formula di copertura, contenuta nel testo normativo in esame.

Il medesimo onere, infine, diviene per i motivi già detti praticamente irrilevante dopo il terzo anno e - dato il carattere transitorio della disposizione - non è destinato a produrre un aumento di spesa permanente.

La dichiarata indisponibilità di due posti nel ruolo organico dei magistrati del tribunale amministrativo regionale è formula di copertura identica a quella già approvata per i magistrati della Corte dei conti nel citato articolo 11 della legge n. 117 del 1988; la copertura, inoltre, deve considerarsi già di fatto sussistente, ove si tenga conto che, in base ai dati desumibili dai concorsi svoltisi negli ultimi anni, poco più del 50 per cento dei posti disponibili (e forniti di copertura finanziaria nell'ambito del bilancio pluriennale) viene in effetti coperto, con conseguente ampia sufficienza del capitolo di spesa in ordine all'onere aggiuntivo in questione.

TABELLA DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI (a)

DATA DI ASSUNZIONE	Unità	1990 (b)		1991		1992	
		Beneficio annuo pro-capite (migliaia)	Onere (milioni)	Beneficio annuo pro-capite (migliaia)	Onere (milioni)	Beneficio annuo pro-capite (migliaia)	Onere (milioni)
Ottobre 1985	16	-	-	-	-	-	-
Gennaio 1986	27	-	-	-	-	-	-
Ottobre 1987 . . .	18	3.322	59,8	556	10,0	-	-
Novembre 1988	18	495	8,9	2.973	53,5	2.477	44,6
	79 (c)		68,7 71,8 (d)		63,5 66,3 (d)		44,6 46,6 (d)

(a) L'onere è determinato dalla differenza stipendiale fra il trattamento spettante in base alla normativa attualmente vigente e quello da riconoscersi per effetto della modifica legislativa proposta (a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa) con riferimento alle unità di personale interessato ed alla data di assunzione.

(b) Per il 1990 l'onere si riduce a 41,8 milioni in quanto rapportato a sette mesi.

(c) Il dato riguarda i soli magistrati che conseguiranno anche un beneficio economico dall'applicazione della nuova normativa, detti beneficiari economici sono, come da tabella, in numero inferiore rispetto a quello complessivo (91) dei destinatari della normativa stessa. L'onere di spesa sussiste, infatti, soltanto per i referendari e per i primi referendari con minore anzianità di servizio ed in particolare non sussiste per gli attuali primi referendari assunti nel 1984.

(d) Dati aggiornati con adeguamento triennale del 4,473 per cento circa della base stipendiale.

QUANTIFICAZIONE MINORE SPESA ANNUA PER INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DI DUE POSTI ($71.838.000 \times 2 = 143.676$ milioni annui)

Costo unitario (referendario)

Stipendio iniziale annuo lordo per 12 mesi ...	L.	39.519.000
13 ^a mensilità	»	3.293.000
Indennità integrativa speciale	»	12.445.000
Indennità magistratura	»	9.373.000
		<hr/>
Totale ...	L.	64.630.000

Oneri riflessi

Opera previdenziale: 5,68 per cento su stipendio e 13 ^a mensilità	L.	2.432.000
Assistenza sanitaria: 9,60 per cento su lire 40.000.000	»	3.840.000
Assistenza sanitaria: 3,80 per cento su lire 24.630.000	»	936.000
		<hr/>
Totale ...	L.	7.208.000
		<hr/>
Totale annuo complessivo ...	L.	71.838.000

Ai fini della copertura dell'onere l'indisponibilità di due posti per tre anni, in analogia a quanto previsto per la Corte dei conti dall'articolo 11 della legge 13 aprile 1988, n. 117, appare congrua.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La disposizione transitoria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, trova applicazione nei confronti del personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, limitatamente al biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge 13 aprile 1988, n. 117, senza peraltro modificare l'ordine di anzianità del medesimo personale ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

2. Al relativo onere finanziario, valutato per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, in lire 41,8 milioni, in lire 66,3 milioni ed in lire 46,6 milioni, si provvede mediante l'indisponibilità di due posti per tre anni nelle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.